

Tariffa professionale dei Periti Industriali della Repubblica di San Marino

CAPITOLO I NORME GENERALI

Art. n° 1

La presente tariffa stabilisce i criteri per la determinazione dei compensi, delle indennità e per la liquidazione delle spese, spettanti al Perito Industriale per le prestazioni professionali.

Art. n° 2

L'applicazione della tariffa è obbligatoria salvo particolari accordi.
Le infrazioni riguardanti l'applicazione della tariffa sono passibili dei provvedimenti disciplinari sanciti dal Decreto 29 Giugno 1995 N.85 Art.29 Art.30

Art. n° 3

I compensi, secondo le modalità inerenti alla loro determinazione, sono distinti nei seguenti tre tipi:

- a) a vacazione, ossia in ragione del tempo impiegato;
- b) da concordare preventivamente fra le parti;
- c) a percentuale, ossia in ragione dell'importo dell'opera.

Art. n° 4

Quando una prestazione è richiesta con speciale urgenza, i compensi indicati nella presente tariffa possono essere aumentati fino ad un massimo del 20%, con specifico accordo fra le parti.

Quando un incarico viene dal committente affidato a più professionisti riuniti in collegio, a ciascuno dei membri del collegio è dovuto l'intero compenso risultante dall'applicazione della presente tariffa.

L'incaricato è tenuto allo svolgimento completo delle prestazioni indicate nella tariffa professionale, salvo intese limitative concordate con il committente.

COMPENSI

Art. n° 5

I compensi, sono valutati in ragione di tempo e computati a vacazione in quelle prestazioni nelle quali il tempo concorre come elemento predominante per la valutazione, ed alle quali non sarebbero perciò applicabili le tariffe a percentuale

Tali compensi, ove specificato, sono integrativi di quelli a percentuale o concordati.

Sono in particolare da computarsi a vacazione:

- a) i rilievi di qualunque natura, gli studi preliminari, gli accertamenti per rettifiche di confini e simili.
- b) le competenze per trattative con le autorità e con i confinanti, le pratiche per espropri e locazioni, i convegni informativi e simili, convenzioni per servitù', ecc.
- c) il tempo impiegato nei viaggi d'andata e ritorno, quando i lavori devono svolgersi fuori ufficio;
- d) le varianti ai progetti di massima, durante il corso dello studio di questi, se conseguenti a circostanze che il professionista non poteva prevedere;
- e) le prestazioni professionali riguardanti esecuzione d'opere d'importo inferiore a 5.000 €.

I compensi a vacazione sono stabiliti in ragione di 28.5 € per ogni ora o frazione di ora e sono aggiornati con delibera del Consiglio del Collegio
Per le operazioni compiute in condizione di particolare disagio, tale tariffa oraria potrà essere aumentata fino ad un massimo del 50%.

Art. n° 6

Per le seguenti prestazioni i compensi sono da concordare preventivamente fra le parti:

- a) consulenze di varia natura;
- b) ricerche industriali, commerciali, economiche, sistemi di produzione, di costruzione e di impianti;
- c) esperienze, prove, studio di processi di fabbricazione e simili;
- d) organizzazione razionale del lavoro;
- e) perizie non estimative, perizie estimative di beni o pareri in forma verbale, memorie, interpretazioni di leggi e regolamenti, giudizi arbitrali;
- f) prestazioni urbanistiche;
- g) opere di consolidamento, cambi d'uso.

Art. n° 7

I compensi a percentuale, comprendono tutto quanto è dovuto al professionista per l'espletamento dell'incarico conferitogli, restando a suo carico tutte le spese d'ufficio.
Gli sono però sempre dovuti a parte ed in aggiunta gli eventuali compensi a rimborso di cui agli Artt. 5 e 8.

Art. n° 8

Salvo contrari accordi e comunque sia valutato il compenso, il committente deve rimborsare al professionista le seguenti spese documentate :

- a) le spese vive di viaggio, di vitto, di alloggio per il tempo passato fuori ufficio da lui e dal suo personale di aiuto e le spese accessorie;
- b) le spese per il personale di aiuto o per qualsiasi altro sussidio od opera necessaria all'esecuzione di lavori fuori ufficio;
- c) le spese di bollo, di registro, i diritti di uffici pubblici o privati, le spese postali, telegrafiche e telefoniche;
- d) le spese di scritturazione, di traduzione di relazioni o di diciture in lingue estere su disegni, di cancelleria, di riproduzione di disegni eccedente la prima copia;
- e) le spese per consulenze richieste ad altri professionisti autorizzate dal committente.

In mancanza di documentazione è ammesso un rimborso spese forfetario non superiore al 30% dei compensi.

Un rimborso spese forfetario superiore al 30% dei compensi è ammesso qualora esista un preventivo accordo scritto fra le parti.

PAGAMENTI

Art. n° 9

I compensi stabiliti per le diverse prestazioni, presuppongono che il pagamento di quanto è dovuto al professionista sia assunto per intero dal committente.

Se il professionista dovesse percepire compensi da terzi in forza di convenzioni o di capitolato, l'importo deve essere portato a diminuzione della specifica emessa a carico del committente.

Art. n° 10

Il professionista ha diritto di chiedere al committente il deposito delle somme che ritiene necessarie in relazione all'ammontare presumibile delle spese da anticipare.

Durante il corso dei lavori, il professionista ha altresì diritto al pagamento di acconti fino alla concorrenza del cumulo delle spese e del 90% del compenso a lui spettante, secondo la presente tariffa per la parte di lavoro professionale già eseguita.

Nel caso di giudizi arbitrali o peritali, il professionista può richiedere il deposito integrale anticipato dei compensi e delle presunte spese.

Il pagamento a saldo della specifica deve farsi non oltre i sessanta giorni dalla consegna della stessa, dopo di che sulle somme dovute decorrono, a favore del professionista ed a carico del committente, gli interessi bancari correnti.

Art. n° 11

La sospensione per qualsiasi motivo dell'incarico dato al professionista, non esime il committente dall'obbligo di corrispondere il compenso riguardante il lavoro fatto.

Rimane salvo il diritto del professionista al risarcimento degli eventuali maggiori danni, quando la sospensione non sia legata a cause dipendenti dal professionista stesso.

Art. n° 12

Nonostante l'avvenuto pagamento della specifica, e salvi gli eventuali accordi speciali fra le parti per la proprietà dei lavori originali, dei disegni, dei progetti e di quanto altro rappresenta l'opera del Perito, restano sempre riservati a questi ultimi i diritti d'autore.

La tutela della fedele esecuzione artistica o tecnica dei progetti approvati dal committente e il loro sviluppo nell'esecuzione, spetta esclusivamente al progettista.

CAPITOLO 2

COSTRUZIONI EDILIZIE COSTRUZIONI STRADALI E FERROVIARIE OPERE IDRAULICHE - IMPIANTI E SERVIZI INDUSTRIALI COSTRUZIONI MECCANICHE - ELETTROTECNICA

Art. n° 13

Per le opere considerate in questo capo, i compensi sono determinati a seconda delle prestazioni del professionista che possono riguardare:

- A) l' esecuzione di un'opera.
- B) il collaudo di lavori e forniture.
- C) la misura e contabilità dei lavori.
- D) l'aggiornamento dei prezzi di preventivo.
- E) la revisione dei prezzi contrattuali.
- F) le prestazioni per perizie estimative.

A) ESECUZIONE DI UN'OPERA

Art. n° 14

Le prestazioni professionali per l'esecuzione di un'opera, sono da compensare a percentuale, con l'aggiunta del rimborso spese e dei compensi a vacanza specificatamente previsti in seguito.

Agli effetti della determinazione di tali compensi a percentuale, le opere considerate in questo capo, vengono suddivise nelle classi e categorie descritte nell'elenco seguente; fermo restando che, se un lavoro professionale interessa più di una categoria, gli onorari, spettanti al professionista, vengono calcolati separatamente agli importi dei lavori di ciascuna categoria e non globalmente.

Classe I Costruzioni rurali, industriali, civili, artistiche e decorative.

Categoria a

Edifici provvisori di scarsa importanza, opere provvisori temporanee e simili.

Categoria b

Fabbricati rurali.

Edifici industriali e artigianali.

Categoria c

Edifici per la civile abitazione, per uffici o in prevalenza adibiti a tali usi e locali accessori.

Categoria d

Edifici pubblici o aperti al pubblico quali: teatri, cinema, chiese, banche, alberghi, locali di ritrovo, scuole, impianti sportivi, supermercati, edifici di prevalente uso commerciale, ospedali e simili.

Ristrutturazione e restauro di opere non comprese nella cat. e).

Categoria e

Costruzioni e restauri di carattere prettamente artistico e monumentale.

Chiostri, padiglioni, fontane, altari, monumenti commemorativi, costruzioni funerarie.

Decorazione esterna o interna ed arredamento di edifici e di ambienti.

Disegno di mobili, opere artistiche in metallo, in vetro, ecc.

Categoria f

Strutture o parti di strutture in laterizio e/o calcestruzzo armato.

Categoria g

Strutture o parti di strutture in laterizio e/o calcestruzzo armato richiedenti speciale studio tecnico e/o antisismiche.

Strutture o parti di strutture in legno, in acciaio o altri metalli.

Classe II Impianti industriali completi e cioè: macchinario, apparecchi, servizi generali ed annessi necessari allo svolgimento dell'attività industriale, compresi i fabbricati, quando questi siano parte integrante del macchinario e dei dispositivi industriali.

Categoria a

Impianti per le industrie molitorie, cartiere, alimentari, delle fibre tessili naturali, del legno, del cuoio e simili.

Categoria b

Impianti dell'industria chimica inorganica, della preparazione e distillazione dei combustibili, impianti siderurgici, officine meccaniche, cantieri navali, fabbriche di cemento, calce, laterizi, vetrerie e ceramiche, impianti per le industrie della fermentazione, chimico-alimentare, tintorie.

Categoria c

Impianti dell'industria chimica organica, della piccola industria chimica speciale, impianti di metallurgia (esclusi quelli relativi al ferro), impianti per la preparazione ed il trattamento dei minerali, per la sistemazione e coltivazione delle cave e miniere.

Classe III Impianti di servizi generali interni a stabilimenti industriali od a costruzioni o gruppi di costruzioni civili, e cioè macchinario, apparecchi ed annessi non strettamente legati al diagramma tecnico e non facenti parte di opere complessivamente considerate nelle precedenti classi.

Categoria a

Impianti per la produzione e la distribuzione del vapore, dell'energia elettrica e della forza motrice, per l'approvvigionamento, la preparazione e la distribuzione di acqua nell'interno di edifici o per scopi industriali.

Impianti di fognatura domestica od industriale ed opere relative al trattamento delle acque di rifiuto.

Categoria b

Impianti per la produzione e la distribuzione del freddo, dell'aria compressa, del vuoto, impianti di riscaldamento, di inumidimento, di ventilazione, di trasporto meccanico.

Categoria c

Impianti di illuminazione, telefonici, di segnalazione, di controllo, ecc.

Classe IV Impianti elettrici.

Categoria a

Impianti termoelettrici; impianti dell'elettrochimica e dell'elettrometallurgia.

Categoria b

Centrali idroelettriche, stazioni di trasformazione e di conversione.

Impianti di trazione elettrica.

Categoria c

Impianti di linee e reti per trasmissione e distribuzione di energia elettrica, telegrafia, telefonia, radiotelegrafia e radiotelefonica.

Classe V Macchine isolate e loro parti.

Classe VI Ferrovie e strade ordinarie, manufatti isolati, impianti teleferici

Classe VII Bonifiche, irrigazioni, impianti idraulici per produzione di energia elettrica e per forza motrice, opere portuali e di navigazione interna, sistemazione di corsi d'acqua e di bacini montani, opere analoghe, escluse le opere d'arte di importanza da computarsi a parte.

Categoria a

Bonifiche ed irrigazioni a deflusso naturale, sistemazioni di corsi d'acqua e di bacini

Bonifiche ed irrigazioni con sollevamento meccanico d'acqua (esclusi i macchinari).

Derivazioni d'acqua per forza matrice e produzione di energia elettrica.

Categoria b

Opere di navigazione interna e portuali.

**Classe VIII Impianti per provvista, condotta e distribuzione d'acqua.
Fognature urbane.**

Art. n° 15

Quando per l'esecuzione di una delle opere indicate nel prospetto di cui all'Art. 14, il professionista presta la sua assistenza all'intero svolgimento dell'opera, dalla compilazione del progetto alla liquidazione, i suoi compensi sono calcolati in base alla percentuale del consuntivo lordo dell'opera indicata alla tabella A1.

A questi effetti, per consuntivo lordo dell'opera, s'intende la somma di tutti gli importi liquidati alle varie imprese o ditte per lavori o forniture, computati al lordo degli eventuali ribassi, aumentati degli eventuali importi suppletivi accordati alle stesse in sede di conto finale o di collaudo e senza tener conto, invece, delle eventuali detrazioni che il direttore dei lavori od il collaudatore potesse aver fatto per qualsiasi ragione, sia durante il corso dei lavori, sia in sede di conto finale o di collaudo.

Qualora il consuntivo lordo dell'opera non si riferisca a prezzi correnti, ma a quelli relativi ad epoche anteriori, agli effetti del computo dei compensi a percentuale, tale consuntivo, dovrà essere aggiornato sulla base degli indici dei prezzi al consumo pubblicati dall'Ufficio Statale di Statistica della Repubblica di San Marino.

L'applicazione della tabella per importi intermedi fra quelli indicati si fa per interpolazione lineare.

Art. n° 16

I compensi dell'Art. 15 sono dovuti integralmente:

- a) quando l'opera viene eseguita dal professionista in tutto il suo sviluppo, dal progetto iniziale fino alla liquidazione dei lavori;
- b) quando avviene che nell'adempimento dell'intero incarico non siano eseguite o siano solo parzialmente eseguite alcune delle particolari operazioni specificate all'Art. 20, sempreché l'aliquota o la somma delle aliquote parziali ad esse corrispondenti, a termini della tabella A2, non superi il valore 0.20.

Art. n° 17

Sono esclusi dagli obblighi del professionista, salvo speciali accordi, l'assistenza giornaliera dei lavori e la tenuta dei libretti di misura e dei registri di contabilità.

Le mansioni relative sono però affidate a persona di comune fiducia del committente e del professionista, sotto il diretto controllo di quest'ultimo.

Art. n° 18

Il professionista ha diritto ad un maggior compenso, da valutarsi discrezionalmente, entro il limite massimo del 50% della quota spettante per la direzione lavori, quando, per la mancanza di personale di sorveglianza e di controllo, o per essere i lavori eseguiti in economia, la direzione dei lavori, richieda da parte del professionista, un impegno personale maggiore del normale.

Art. n° 19

Quando le prestazioni del professionista non seguono lo sviluppo completo dell'opera, come si è detto sopra, ma si limitano solo ad alcune funzioni parziali, alle quali fu limitato l'incarico originario, la valutazione dei compensi a percentuale è fatta sulle basi delle aliquote specificate nella tabella A2, aumentate del 25% come nel caso della sospensione d'incarico di cui al primo comma dell'Art. 11.

Qualora però l'opera del professionista si limitasse alla sola assistenza al collaudo ed alla sola liquidazione dell'opera, ovvero anche ad entrambe queste prestazioni, dette aliquote sono aumentate del 50%.

Nel caso di incarico parziale originario le dette aliquote o percentuali vanno computate in base all'importo consuntivo lordo dell'opera corrispondente o, in mancanza, al suo attendibile preventivo.

Nel caso di sospensione dell'incarico, il compenso si valuta applicando le corrispondenti aliquote o percentuali al consuntivo delle parte d'opera eseguita, ed al preventivo della parte d'opera progettata e non eseguita, facendone il cumulo e tenendo conto dei coefficienti di maggiorazione come è detto sopra.

In ogni caso, sono da computarsi a parte gli eventuali compensi a vacanza per le prestazioni di cui all'Art. 5, il rimborso delle spese di cui all'Art. 8 e gli oneri di cui agli Art.17 e18.

Qualora la prestazione consista nell'esecuzione d'arredamento con prodotti finiti offerti dal mercato, all'importo totale delle forniture sarà applicata l'aliquota di cui alla categoria e, ridotta con il coefficiente 0.30.

Art. n° 20

Agli effetti di quanto è disposto nei precedenti articoli, la prestazione complessiva del professionista per l'adempimento del suo mandato comprende le seguenti operazioni:

- a) compilazione del progetto sommario della costruzione o dello studio sommario dell'impianto, ovvero valutazione di massima della macchina, del congegno e dell'organismo statico, in modo da individuare l'opera nei suoi elementi a mezzo di schizzi, o di una relazione.
- b) compilazione del preventivo sommario.
- c) compilazione del progetto esecutivo con i disegni d'insieme in numero ed in scala sufficiente per identificarne tutte le parti.
- d) compilazione del preventivo particolareggiato e della relazione.
- e) esecuzione dei particolari costruttivi.
- f) assistenza alle trattative per i contratti di forniture e per le ordinazioni, con la eventuale compilazione dei relativi capitolati.
- g) direzione ed alta sorveglianza dei lavori con visite periodiche nel numero necessario, ad esclusivo giudizio del professionista, emanando le disposizioni e gli ordini per l'attuazione dell'opera progettata nelle sue varie fasi esecutive e sorvegliandone la buona riuscita.
- h) prove d'officina.
- i) operazioni di accertamento della regolare esecuzione dei lavori ed assistenza al collaudo dei lavori nelle successive fasi di avanzamento ed al loro compimento.
- l) liquidazione dei lavori ossia verifica della contabilità e delle opere eseguite e liquidazione dei conti parziali e finali.

A ciascuna di queste funzioni corrispondono, per ogni singola classe di lavori, le aliquote indicate nella tabella A2.

Resta inteso, che all'aliquota corrispondente al progetto esecutivo, va sempre sommata, quella relativa al progetto di massima ed al preventivo sommario da parte dello stesso progettista.

Qualora l'incarico risulti limitato alla redazione del solo progetto legale e di quanto occorra per l'eventuale approvazione da parte delle pubbliche autorità, al fine dell'ottenimento della concessione, del permesso a edificare o simili, al professionista è in ogni caso dovuto un onorario valutato secondo il doppio dell'aliquota prevista nella tabella A2, per il progetto di massima, e maggiorato del 25% per incarico parziale.

Art. n° 21

Quando l'incarico conferito al professionista riguarda l'esecuzione di più opere complete di tipo e di caratteristiche costruttive identiche, e senza che il compenso di insieme richieda speciali cure di concezione, l'onorario corrispondente a quella parte di prestazioni professionali riguardanti il progetto e che sia da eseguire una sola volta per tutte le opere, deve essere computato sull'importo di una sola delle opere stesse, con l'aggiunta di aliquote, da concordarsi preventivamente, varianti da 1/2 a 1/5 di questo, ripetute tante volte quanto è il numero delle opere oltre la prima.

Art. n° 22

Quando per lo studio del progetto sommario, vengano richiesti dal committente, elaborati con soluzioni distinte e diverse, il compenso dovuto al professionista può essere maggiorato fino al doppio delle aliquote dell'Art. 20, lettere a e b.

Il compenso può parimenti essere aumentato fino al doppio delle rispettive aliquote parziali quando l'opera, sia per speciali difficoltà di progetto e di esecuzione, sia per rispondere a prescrizioni di legge, richieda uno sviluppo di elaborati tecnici e contabili superiore al normale.

Art. n° 23

Le modificazioni ed aggiunte all'elaborato od al progetto definitivamente approvato, introdotte in corso di lavoro per cause non imputabili al professionista e richiedenti nuovi studi, sono considerate come appendici al progetto od elaborato, ed il professionista ha diritto al compenso anche sulla parte studiata e non eseguita, compenso che è valutato sul costo preventivato della parte non eseguita.

Art. n° 24

Quando il professionista, col consenso del committente, ritenga necessario ricorrere all'opera ed al consiglio di specialisti, questi hanno diritto al loro compenso indipendentemente dalle competenze del professionista.

B) COLLAUDO DI LAVORI E FORNITURE

Art. n° 25

Il collaudo di lavori e forniture comprende l'esame, le verifiche e le prove necessarie ad accertare la rispondenza tecnica delle opere e forniture eseguite alle prescrizioni di progetto e di contratto, i riscontri di misure e di applicazioni di prezzi, l'esame di eventuali riserve e relativo parere e infine il rilascio del certificato di collaudo.

Art. n° 26

I compensi per i collaudi di lavori e forniture sono regolati dalla tabella B nella quale sono indicate alle due colonne a e b le percentuali del consuntivo lordo, di cui all'Art. 15, secondo che si tratti del puro e semplice collaudo delle opere, ovvero del collaudo predetto e del riparto della spesa a carico di eventuali condomini in proporzione delle quote di proprietà.

Tali compensi sono da integrare con quelli a vacanza per le prestazioni di cui all'Art. 5 ed il rimborso delle spese di cui all'Art. 8.

Il collaudo si riferisce tanto all'opera dell'esecutore del lavoro quanto a quella del professionista direttore dei lavori.

Nel caso in cui il committente nomini il collaudatore sin dall'inizio dell'appalto, con l'obbligo di eseguire visite periodiche durante lo svolgimento dei lavori, il compenso percentuale di cui alla tabella B sarà aumentato da un minimo del 15% ad un massimo del 30%.

Art. n° 27

Quando il collaudo riguarda opere di manutenzione, il compenso percentuale dato dalla tabella B sarà maggiorato discrezionalmente fino ad un massimo del 50%.

C) COLLAUDO DI STRUTTURE

Art. n° 28

Il collaudo di strutture comprende gli esami, le verifiche e le prove necessarie ad accertare l'idoneità d'uso di strutture eseguite e la loro rispondenza tecnica alle prescrizioni richieste, onde rilasciare il relativo certificato di collaudo.

Art. n° 29

Per il collaudo di strutture ultimate o in corso d'opera, oltre ai compensi integrativi a vacanza per le prestazioni di cui all'Art. 5, ed il rimborso delle spese documentate di cui all'Art. 8, relativi a sopralluoghi, prove di carico, verifiche in sito e simili, è dovuto al professionista un compenso da valutarsi a percentuale sul consuntivo lordo, di cui all'Art. 14, delle strutture da collaudare, con l'applicazione alle classi della tabella A1 di un coefficiente di riduzione pari allo 0,12.

Se il consuntivo lordo non è noto, potrà farsi riferimento ai parametri del costo di costruzione aggiornati con delibera del Consiglio del Collegio

D) MISURA E CONTABILITA' DEI LAVORI

Art. n° 30

La misura e la contabilità dei lavori, salvo speciali accordi, sono di spettanza del professionista incaricato della direzione e liquidazione dei lavori.

Esse si identificano con la regolare compilazione dei prescritti documenti contabili e comprendono anche i rilievi di qualsiasi natura.

Art. n° 31

Per la misura e contabilità dei lavori, oltre ai compensi integrativi a vacanza per le prestazioni di cui all'Art. 5, ed il rimborso delle spese documentate di cui all'Art. 8, è dovuto al professionista un compenso da valutarsi a percentuale sul consuntivo lordo di cui all'Art. 15, in base alle aliquote esposte in tabella C.

Gli onorari di cui alla tabella C, se riferiti a contabilità riguardati lavori di ripristino, trasformazione, ampliamenti e manutenzione, saranno maggiorati come appresso;

del 10% per aggiunte e ampliamenti.

del 20% per riparazioni e trasformazioni.

del 60% per ordinaria manutenzione.

Se la misura e contabilità dei lavori viene eseguita da un professionista non incaricato anche della direzione e liquidazione dei lavori, le suddette aliquote saranno maggiorate del 25% per incarico parziale.

E) AGGIORNAMENTO DEI PREZZI DI PREVENTIVO

Art. n° 32

Per l'aggiornamento dei prezzi del preventivo particolareggiato eseguito dallo stesso progettista, oltre al rimborso delle spese documentate di cui all'Art. 8, a questi è dovuto un compenso da valutarsi a percentuale sul consuntivo lordo, di cui all'Art. 15, come appresso:

- a) se in base a semplici variazioni percentuali dei primitivi prezzi, con una aliquota pari al 20% di quella relativa al preventivo particolareggiato (prestazione d, tabella A2);
- b) se in base a nuove analisi, con una aliquota pari al 40% di quella relativa al preventivo particolareggiato (prestazione d, tabella A2).

Se l'aggiornamento viene eseguito da professionista non autore del progetto, le suddette aliquote saranno maggiorate del 25% per incarico parziale.

F) REVISIONE DEI PREZZI CONTRATTUALI

Art. n° 33

Per la revisione analitica dei prezzi contrattuali d'appalto, oltre al rimborso delle spese documentate di cui all'Art.8, al professionista è dovuto un compenso da valutarsi a percentuale sul consuntivo lordo, di cui all'Art. 15, con un'aliquota pari al 40% di quella fissata per la contabilità dei lavori (tabella C), applicata all'importo lordo revisionato.

Se la revisione viene effettuata in base ad analisi già compilate e inserite in progetto o in contratto, l'aliquota suddetta viene ridotta del 20%.

Infine se la revisione è eseguita dallo stesso professionista che presta la sua assistenza all'intero svolgimento dell'opera, e ne redige la contabilità, il relativo compenso è ridotto del 25%.

G) PRESTAZIONI PER PERIZIE ESTIMATIVE

Art. n° 34

Per le perizie estimative particolareggiate, oltre ai compensi integrativi a vacanze di cui all'Art. 5, ed il rimborso delle spese di cui all'Art. 8, è dovuto al professionista un compenso a percentuale sul valore stimato in base alle aliquote la tabella D.

Qualora il valore stimato non si riferisca a prezzi correnti, ma a quelli relativi ad epoche anteriori, agli effetti del computo del compenso a percentuale, tale valore sarà aggiornato sulla base degli indici dei prezzi al consumo pubblicati dall'Ufficio Statale di Statistica della Repubblica di San Marino.

Tali aliquote sono suscettibili d'aumento fino al limite di un quarto, in relazione alla difficoltà della perizia.

L'applicazione della tabella D per valori intermedi fra quelli indicati si fa per interpolazione lineare.

Per importi di stima inferiori a 5.000 Euro il compenso è da concordare preventivamente fra le parti.

Art. n° 35

Per perizia particolareggiata s'intende quella basata su specifici criteri di valutazione e corredata di relazione motivata, di descrizioni, di computi e, ove occorrono, di tipi.

Se la perizia è sommaria, cioè in forma di giudizio su elementi sintetici e globali (come cubatura o numero di vani per i fabbricati, produzione giornaliera, ecc.) esposto in una breve relazione riassuntiva, le suddette aliquote vengono ridotte alla metà.

Se la perizia è analitica, ossia se la perizia particolareggiata è integrata da specifiche e distinte dello stato e del valore delle singole strutture, dei singoli elementi, delle singole macchine ed apparecchi costitutivi del complesso periziato, il compenso a percentuale viene determinato applicando aliquote doppie di quelle stabilite per le perizie particolareggiate.

Art. n° 36

Per i beni rustici (terreni a fabbricati) e per le aree da fabbrica si applicano le percentuali della categoria I.

Per le merci e le scorte industriali si applicano le percentuali della rispettiva industria, giusta la classificazione di cui all'elenco dell'Art. 14.

Art. n° 37

Se la perizia riguarda divisioni fra compartecipanti, rateizzo di quote, valutazioni in contraddittorio e simili, per le quali si richiedono discussioni, studi e conteggi maggiori degli ordinari, i compensi di cui ai precedenti capoversi possono aumentare fino al doppio.

Quando la perizia divisionale viene completata con un progetto divisionale, i compensi di cui sopra, possono essere anche triplicati.

Art. n° 38

Per le stime, le quali si richiedono diverse e separate valutazioni riflettenti lo stesso oggetto, come nelle perizie per danni e per espropriazioni parziali o simili, il compenso dovuto è quello risultante dal cumulo delle somme rappresentanti le parziali valutazioni, ed è stabilito su questo cumulo con le aliquote dei precedenti articoli.

Art. n° 39

I compensi per le stime vanno sempre stabiliti separatamente per le singole unità immobiliari, quando dette unità derivano da lottizzazioni per vendite all'asta, appartengono a proprietari diversi, si trovano in località diverse e quando anche si differenziano negli elementi obiettivi e subiettivi che costituiscono le base delle stime.

Art. n° 40

Per le perizie di affitto di beni stabili urbani, impianti industriali e beni rustici il compenso a percentuale è stabilito in ragione delle seguenti aliquote:

6.3876% del fitto annuo sulle prime 750 Euro;

4,2584% sul fitto eccedente fino a 2.250 Euro;

2.1292% sull'eccesso.

Qualora la stima non sia riferita al tempo in cui viene effettuata, per il computo del compenso a percentuale, il valore di riferimento sarà quello d'affitto aggiornato del bene.

Sono in ogni caso sempre da computare a parte gli eventuali compensi a vacanza di cui all'Art. 5 ed il rimborso delle spese di cui all'Art. 8.

H) COLLAUDO DI IMPIANTI GAS

Art. n° 41

Il collaudo di impianti gas comprende gli esami, le verifiche e le prove necessarie ad accertare l'idoneità d'uso di impianti gas e la loro rispondenza tecnica alle prescrizioni richieste dal decreto n. 46 del 7 maggio 1984 e successive modifiche, onde rilasciare il relativo certificato di collaudo di cui al capo IX del predetto Decreto.

Art. n° 42

I compensi per i collaudi di impianti gas vengono determinati come somma delle seguenti quote:

- a) quota per ogni apparecchio utilizzatore di gas:
60 Euro/apparecchio;
- b) quota per la verifica di rispondenza, ove esista, della centrale termica:
60 Euro/centrale;
- c) quota corrispondente alla potenzialità dell'impianto:
 - potenzialità fino a 50.000 kcal/ora:
60 Euro ;
 - potenzialità da 50.001 a 500.000 kcal/ora:
60 Euro più 1 Euro per ogni 1.000 kcal/ora eccedente 50.000 kcal/ora;
 - potenzialità da 500.001 a 1.000.000 kcal/ora:
650 Euro più 0,5 Euro per ogni 1.000 kcal/ora eccedente 500.000 kcal/ora;
 - potenzialità oltre 1.000.000 kcal/ora:
800 Euro più 0,25 Euro per ogni 1.000 kcal/ora eccedente 1.000.000 kcal/ora.

I) SICUREZZA CANTIERI

Art. 43

Sicurezza negli ambienti di lavoro attinente ai cantieri edili temporanei e mobili.

Le prestazioni professionali relative ai compensi dei coordinatori in materia di sicurezza sui cantieri attinente al Decreto n° 122 del 27.11.01 " Disposizioni in materia di cantieri di cui all'art. 7 , comma 2 , lettera i , della Legge 18 febbraio 1998, n° 31 e successive modifiche " si applica, in percentuale, sull'onorario calcolato sulla base delle classi di intervento riportate in tabella A1, con l'applicazione percentuale, contenuta nella tabella E.

Art. n° 44

(Adeguamento)

Al fine di adeguare al diminuito valore della moneta i compensi previsti dal presente tariffario, tutte le cifre indicanti importi in euro sono rivalutate ogni due anni mediante moltiplicazione per un coefficiente da determinarsi con apposito Decreto Reggenziale

Il coefficiente è determinato in base ai dati sulla svalutazione dell'euro, forniti dal Centro Elaborazione Dati e Statistica e sarà espresso da un numero intero con due decimali.

La svalutazione è calcolata a far data dal 1° aprile 2002 fino al momento di emissione del Decreto Reggenziale di cui al primo comma.

Tale Decreto Reggenziale sarà emanato ogni due anni, entro il trenta novembre, con entrata in vigore che verrà fissata al 1° gennaio immediatamente successivo.

Art. n° 45

(Norma transitoria)

Il presente tariffario si applica per determinare i compensi delle prestazioni professionali svolte successivamente all'entrata in vigore del medesimo anche per incarichi conferiti in data antecedente.

TABELLA -A1-

Classi e categorie delle opere secondo l'elencazione dell'Art. 14													
IMPORTO DELLE OPERE € (Euro)	Costruzioni edilizie							Impianti industriali completi			Impianti di servizi generali		
	I a	I b	I c	I d	I e	I f	I g	II a	II b	II c	III a	III b	III c
5.000	17,4767	21,5546	26,0694	30,1473	49,5172	18,9302	24,1761	18,9302	26,5063	34,9534	26,5063	28,3996	38,7400
7.500	14,5639	17,9136	22,4284	26,2151	42,2353	16,8941	20,3895	14,5639	20,9720	27,9627	20,3895	21,8458	30,2929
10.000	12,5250	14,5639	18,9330	23,3023	37,8633	14,8552	17,4767	11,6511	16,3116	21,5546	16,3116	17,4767	23,3023
15.000	10,4860	12,5250	16,3116	20,9720	33,4970	13,8357	16,0203	10,9229	15,2921	19,6613	15,2921	16,4572	22,1371
20.000	10,1947	12,3794	16,0203	20,3895	30,5842	13,0619	15,2921	10,1947	14,2726	18,3505	14,2726	18,1421	20,3895
25.000	9,4666	12,0880	15,2921	19,6613	29,1278	12,3794	14,5639	9,4666	13,2532	17,0398	13,2532	14,2726	18,9330
50.000	9,1753	11,6511	14,5639	18,3505	26,2151	11,6511	13,8357	8,7384	12,2337	15,7291	12,2337	13,1075	17,4767
75.000	8,7384	10,9229	13,8357	18,0592	24,7586	1,4229	13,1075	8,3014	11,6511	15,0008	11,6511	12,5250	16,6029
100.000	8,4470	10,1947	13,1075	17,4767	23,3023	9,4666	11,6511	7,2819	8,7384	13,1075	10,1947	10,9229	14,5639
125.000	7,2819	8,7384	11,6511	14,5639	20,3895	8,3014	10,4860	6,4081	7,2819	11,3598	8,8840	9,4637	12,8163
150.000	6,4081	7,5732	10,4860	12,6706	18,0592	7,4276	9,4666	5,6800	6,1169	9,6122	7,7188	8,3014	11,3598
200.000	5,8256	6,9907	9,4666	11,2104	16,0203	6,8450	8,5927	5,0973	5,9712	8,1558	6,8450	7,4276	10,1947
250.000	5,5343	6,4081	8,5927	10,0491	14,2726	6,2625	7,8645	4,6604	5,3887	6,9907	6,2625	6,8450	9,3209
300.000	5,2431	6,1169	7,8645	9,1753	12,8163	5,6800	6,6994	4,0779	4,6604	5,8256	5,3887	5,9712	8,1558
350.000	4,9517	5,8256	6,8450	8,1558	11,0685	5,2431	6,1169	3,6410	4,3691	4,9517	4,8061	5,3887	7,2819
400.000	4,8061	5,5343	6,1169	7,5732	9,9035	5,0100	5,8485	3,4808	4,1757	4,7333	4,5918	5,1515	6,9615
450.000	4,5918	5,5093	5,8547	7,2382	9,4666	4,8436	5,6508	3,3642	4,0363	4,5751	4,4316	4,9767	6,7286
500.000	4,4316	5,3200	5,6508	6,9949	9,1503	4,6979	5,4781	3,2623	3,9135	4,4357	4,3109	4,8248	6,5246
750.000	4,3109	5,1723	5,4805	6,7826	8,8715	4,5751	5,3387	3,1741	3,8116	4,3214	4,1944	4,7041	6,3540
1.000.000	4,1944	5,0329	5,3387	6,6120	8,6447	4,5231	5,2763	3,1417	3,7679	4,2714	4,1507	4,6480	6,2812
1.500.000	4,1507	4,9809	5,2763	6,5351	8,5449	4,1757	4,8747	2,9003	3,4808	3,9468	3,8303	4,2922	5,8006
2.000.000	3,8303	4,5959	4,8726	6,0336	7,8936	3,9711	4,6355	2,7567	3,3102	3,7534	3,6410	4,0821	5,5197
2.500.000	3,6410	4,3691	4,6355	5,7382	7,5045	3,6847	4,2985	2,5591	3,0688	3,4808	3,3497	3,7866	5,1161
Per importi sup. a 2.500.000 €	3,3497	4,0196	4,2985	5,3242	6,9615	3,4850	4,0654	2,4197	2,9023	3,2915	3,1936	3,5827	4,8394

segue TABELLA -A1-

Classi e categorie delle opere secondo l'elencazione dell'Art. 14									
IMPORTO DELLE OPERE € (Euro)	Impianti elettrici			Macchine isolate	Ferrovie e strada		Opere idrauliche		Acque- dotti e fognature
	IV a	IV b	IV C		V	VI a	VI b	VII a	
5.000	22,7197	18,9330	15,1464	28,5452	11,7967	16,4572	14,8552	17,9136	17,9136
7.500	17,4767	14,5639	11,6511	20,0982	9,7578	13,6901	12,8163	15,1464	14,4182
10.000	13,9813	11,6511	9,3209	14,5639	8,7384	12,6706	9,9035	12,5250	12,5250
15.000	13,1075	10,9229	8,7384	12,2337	8,3014	12,0880	9,1753	11,9424	11,9424
20.000	12,2337	10,1947	8,1558	11,6511	8,0101	11,6511	8,7384	11,3598	11,3598
25.000	11,3598	9,4666	7,5732	10,7773	7,2819	11,0685	8,1558	10,3404	10,3404
50.000	10,4860	8,7384	6,9907	10,7773	6,5538	10,4860	7,5732	9,4666	9,4666
75.000	9,9035	8,3014	6,6994	9,0297	5,8256	9,9035	6,9907	8,7384	8,7384
100.000	8,7384	7,2819	5,8256	6,5538	4,3691	8,0101	5,0973	5,8256	7,2819
125.000	8,0101	6,4081	5,2431	6,5538	4,0779	7,2819	5,0973	5,8256	6,1169
150.000	7,4276	5,8256	4,8061	4,3691	3,9322	6,9907	5,0973	5,8256	5,8256
200.000	6,9907	5,5343	4,5148	4,3691	3,7866	6,6994	5,0973	5,8256	5,5343
250.000	6,6994	5,2431	4,2235	4,3691	3,6410	6,4081	4,3691	4,9517	5,2431
300.000	6,4081	4,9517	4,0779	4,3691	3,4953	6,1169	4,3691	4,9517	4,9517
350.000	6,1169	4,6604	3,9322	4,3691	3,3497	5,8256	4,2235	4,8061	4,8061
400.000	5,8485	4,4565	3,7574	4,3691	3,3102	5,6674	4,1653	4,7583	4,5918
450.000	5,6508	4,3046	3,6306	4,3691	3,2936	5,5634	4,1070	4,6938	4,4378
500.000	5,4781	4,1757	3,5203	4,3691	3,2810	5,4573	4,0488	4,6251	4,3067
750.000	5,3387	4,0675	3,4308	4,3691	3,2436	5,3491	3,9905	4,5606	4,1965
1.000.000	5,2763	4,0217	3,3934	4,3691	3,2291	5,1994	3,9322	4,4898	4,1466
1.500.000	4,8747	3,7138	3,1333	4,3691	3,0688	4,5689	3,8448	4,3920	3,8303
2.000.000	4,6355	3,5328	2,9794	4,3691	2,9607	4,2256	3,7284	4,2569	3,6410
2.500.000	4,2985	3,2768	2,7630	4,3691	2,9273	4,1320	3,5536	4,0592	3,3789
Per importi sup. a 2.500.000 €	4,0654	3,0980	2,6111	4,3691	2,8546	4,0779	3,3789	3,8616	3,1936

Tabella -A2- Aliquota della prestazione di cui alla Tabella -A1-

PRESTAZIONI PARZIALE Frazionamento delle unità dicui alla Tabella A1	CLASSI DELLE OPERE								
	I a-b-c-d	I e	I f-g	II/III	IV	V	VI	VII	VIII
Progetto di massima	0,10	0,12	0,08	0,12	0,10	0,12	0,07	0,12	0,04-0,07
Preventivo sommario	0,02	0,02	0,02	0,03	0,03	0,03	0,03	0,02	0,01-0,02
Progetto esecutivo	0,25	0,28	0,28	0,22	0,30	0,30	0,15	0,28	0,15-0,12
Preventivo particolareggiato	0,10	0,08	0,08	0,10	0,07	0,07	0,12	0,08	0,05-0,04
Disegni di particolari costruttivi	0,15	0,20	0,04	0,08	0,05	0,08	0,10	0,20	0,15
Capitolati, contratti d'appalto	0,03	0,03	0,05	0,10	0,08	/	0,08	0,03	0,10
Direzione tecnica dei lavori	0,25	0,20	0,35	0,15	0,25	0,15	0,25	0,20	0,30
Prove di officina	/	/	/	/	/	0,12	/	/	/
Collaudo (sola assistenza)	0,03	0,02	0,03	0,15	0,02	0,13	0,05	0,02	0,05
Liquidazione lavori	0,07	0,05	0,07	0,05	0,10	/	0,15	0,05	0,15

TOTALE	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
--------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Tabella -B- Collaudi di lavori e forniture di terzi

IMPORTO DELLE OPERE € (Euro)	A Collaudo	B Collaudo con riparto
	Percentuale dell'importo	Percentuale dell'importo
5.000	4,0000	5,4716
7.500	3,6934	4,9810
10.000	3,0188	3,8774
15.000	2,3802	2,9934
20.000	2,1963	2,7481
25.000	1,9510	2,3188
30.000	1,6590	1,9656
35.000	1,5823	1,8583
40.000	1,5364	1,7816
45.000	1,5057	1,7509
50.000	1,4904	1,7056
75.000	1,1750	1,3590
100.000	1,1597	1,3437
150.000	0,8861	1,0517
250.000	0,8432	0,9842
Per importi sup. a 250.000€	0,8082	0,9492

Tabella -C- Onorario per la misura e contabilità dei lavori

IMPORTO DELLE OPERE € (Euro)	Percentuale dell'importo
Fino a 5.000	4,55
Sul più fino a 10.000€	3,97
Sul più fino a 25.000€	3,47
Sul più fino a 50.000€	3,50
Sul più fino a 125.000€	3,32
Sul più fino a 250.000€	2,98
Sul più fino a 500.000€	2,66
Per ogni importo superiore 500.000€	2,47

Gli onorari di cui alla presente tabella, se riferiti ai lavori di ripristino, trasformazione, ampliamenti e manutenzioni sono maggiorate come segue:
 Per riparazione e trasformazione: del 20%
 Per aggiunte ed ampliamento: del 10%
 Per ordinaria manutenzione: del 60%

TABELLA -D- Parere perizie estimative particolareggiate

Classi e categorie delle opere secondo l'elencazione dell'art.14								
IMPORTO DELLE OPERE € (Euro)	Costruzioni edilizie	Impianti industriali completi	Impianti di servizi generali	Impianti elettrici	Macchine isolate	Ferrovie e strade	Opere idrauliche	Acquedotti e fognature
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII
5.000	21,2633	21,2633	22,7197	15,1464	22,7197	13,1075	11,9424	14,4761
7.500	16,3116	16,3116	17,4767	11,6511	16,0203	11,0685	10,1947	11,6511
10.000	13,1075	13,1075	13,9813	9,3209	11,6511	10,1947	7,8645	9,9035
15.000	12,2337	12,2322	13,1075	8,7384	9,9035	9,6122	7,2819	9,6122
20.000	11,3598	11,3598	12,2337	8,1306	9,3209	9,3209	6,9907	9,0297
25.000	10,4860	10,4860	11,3598	7,5732	8,7384	8,7384	6,4081	8,1558
50.000	9,9035	9,9035	10,4860	6,9907	7,5732	8,4470	6,1169	7,5732
100.000	9,3209	9,3209	9,9035	6,6994	6,9907	7,8645	5,5343	6,9907
150.000	6,9907	6,9907	8,7384	5,8256	5,8256	6,4081	4,0779	5,8256
250.000	4,6604	4,6604	7,2819	4,9517	4,6604	4,9517	2,9128	4,6604
300.000	4,0779	4,0779	6,4081	4,6604	4,0779	2,4759	4,0779	4,0779
350.000	3,4953	3,4953	5,8256	4,0779	3,4953	4,0779	2,1846	3,4953
400.000	3,4766	3,4766	5,5676	3,9032	3,4953	3,9032	1,9661	3,4766
450.000	3,3539	3,3539	5,3761	3,7908	3,4953	3,7908	1,7913	3,3539
500.000	3,2581	3,2581	5,2181	3,6701	3,4953	3,6701	1,7477	3,2581
750.000	3,1770	3,1770	5,0849	3,6118	3,4953	3,6118	1,6603	3,1770
1.000.000	3,1417	3,1417	5,0266	3,4953	3,4953	3,4953	1,6166	3,1417
1.500.000	2,9023	2,9023	4,2623	3,2915	3,4953	3,2915	1,5292	2,9023
2.000.000	2,1772	2,1772	4,4274	3,2207	3,4953	3,2207	1,3107	2,7567
2.500.000	2,5570	2,5570	4,1528	3,0875	3,4953	3,0875	1,0923	2,5570
Per importi sup. a 2.500.000€	2,4176	2,4176	3,8969	2,8941	3,4953	2,8941	0,9612	2,4176

TABELLA -E- Prestazioni del responsabile e dei coordinatori in materia di sicurezza nei cantieri

Fasi	Aliquote di base (*)	Incrementi			Maggiorazioni per fattori di rischio										Onorario minimo
		Edifici soggetti a vincolo	Adeguamento del piano e del fascicolo.	Incremento per coordinamento ed organizzazione attività ed informazione.	Lavori che comportano rischio di seppellimento o sprofondamento, di caduta dall'alto se aggravati dalla natura dell'attività e dei procedimenti o dalle condizioni ambientali in essere	Lavori che espongono i lavoratori a sostanze chimiche o biologiche con particolari rischi per la sicurezza e che richiedono specifiche misure ed interventi dei coordinatori	Lavori in presenza di radiazioni ionizzanti che esigono designazione di zone controllate sorvegliate e che richiedono specifiche misure ed interventi dei coordinatori	Lavori in prossimità di linee elettriche a conduttori nudi in tensione	Lavori che espongono al rischio di annegamento	Lavori sotterranei	Lavori subacquei	Lavori in cassoni	Lavori comportanti l'impiego di esplosivi	Lavori di montaggio o smontaggio di elementi prefabbricati pesanti	
Prime indicazioni e prescrizioni	0.0200				5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	€ 210. ⁰⁰
Responsabile dei lavori in fase di progetto	0.0325				5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	€ 260. ⁰⁰
Responsabile dei lavori in fase di esecuzione	0.0175				5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	€ 260. ⁰⁰
Coordinatore per la progettazione	0.1500	15%			5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	€ 775. ⁰⁰
Coordinatore per la esecuzione	0.2500	15%	25%	15%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	€ 1300. ⁰⁰
Totale complessivo aliquote	0.4700														

(*) da applicarsi alle percentuali di Tabella A1.

N.B. Gli incrementi si applicano alle aliquote base e non si moltiplicano fra loro.

Le maggiorazioni si applicano singolarmente sull'onorario base eventualmente incrementato.